

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

Avv. Claudia Caradonna

Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo

Tel. 091/6256679 - Tel. Fax 091/6251857

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX
ART. 49 CPA**

In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Bis n. 6097/2018, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 11628/2017.

I sottoscritti Avv.ti Gabriele La Malfa Ribolla (C.F. LMLGRL86M23G273S; avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it; fax 0916251857) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0916251857), nella qualità di difensori, congiuntamente e disgiuntamente, del Sig. **Guerrini Alessandro** nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 3 maggio 1990 (C.F. GRRLSN90E03G393M) e residente a Fanano (MO) in via Bailevra n. 15, nel giudizio

CONTRO

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione per gli accertamenti sanitari e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Liistro Marco (non costituito in giudizio)

AVVISANO CHE

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei del "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U. n. 25 del 31.03.2017.

L'autorità giudiziaria adita è Il TAR LAZIO sede di Roma sez. I bis;

Il numero di RG è il 11628/2017 Reg. Ric.

Sunto del ricorso principale e dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali.

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e la Commissione per gli accertamenti sanitari, incardinato innanzi al Tar del Lazio (numero di ruolo generale 11628/2017) il ricorrente ha impugnato i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

- il **provvedimento n. di prot. 353490/2-11 del 26 settembre 2017 della Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale;
- la **graduatoria di merito, da approvarsi**, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile

collocamento di parte ricorrente;

- gli **atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione** e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicata una statura pari a 1.79 cm e un indice di massa grassa del 24,39%;

- il **D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa**, insieme ai relativi allegati, concernente la *“Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”* con riguardo alla *“lettera A) morfologia generale”*, nella parte in cui in relazione alla misurazione della statura (h), prevede che la stessa sia *“valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con l montante dell'antropometro”*;

- **ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale**, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Esponiva **in fatto** di avere partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale - indetto con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'arma dei carabinieri del 24 marzo 2017 pubblicato nella GURI 4^a serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017- quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito, collocato in congedo per fine ferma, ai sensi dell'art.1 lettera b) del bando di concorso sopra citato.

Il ricorrente, dopo avere superato le prove scritte di selezione nonché le prove di efficienza fisica, veniva ritenuto non idoneo (con comunicazione del 26 settembre 2017, notificata *brevi manu*) dalla Commissione per gli accertamenti sanitari con la seguente motivazione *“presenta valori di composizione corporea > 24.2 (24,39) non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90”*.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato al seguente **motivo di diritto**:

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO.

Il ricorrente, precisamente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di esclusione poichè è stato giudicato *“inidoneo”* a causa del profilo sanitario non compatibile con quello previsto dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avendo riportato una percentuale di massa grassa pari a 24,39% di poco superiore rispetto a quella richiesta ai fini dell'idoneità, (solamente 0,19% in più rispetto al valore richiesto pari a 24,20%). Tuttavia, il **valore di composizione corporea pari a 24,39% attribuito al ricorrente è stato determinato da un errore nel calcolo della statura e ciò ha, inevitabilmente, falsato il giudizio. Nonostante il ricorrente fosse alto 1,80 cm**, al momento della misurazione della massa grassa effettuata

mediante utilizzo della metodica bioimpedenziometrica, è stata erroneamente indicata un'altezza pari a 1,79 cm. Per tale ragione, il ricorrente ha censurato l'illegittimità del provvedimento di esclusione oggetto del presente gravame, resa palese dall'incontrovertibile dato di fatto connesso alla errata indicazione di 1 cm in meno relativamente all'altezza ha inciso – come comprovato dai referti medici allegati - nel calcolo del valore della composizione corporea del ricorrente, determinando una variazione (pari allo 0,19%) che ne ha comportato l'esclusione.

Si formulava istanza cautelare diretta alla sospensione del provvedimento impugnato, previa eventuale ovvero indispensabile espletamento di una CTU o di una verifica (richiesta in via istruttoria) diretta ad accertare, *rectius* confermare, l'idoneità psicofisica del ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, cautelatamente concedere la riammissione del ricorrente alle ulteriori prove concorsuali.

E si concludeva chiedendo al T.A.R. Lazio – Roma, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico *ex art. 56 c.p.a.* e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, di accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali, valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata).

Premesso ciò, il T.A.R. del Lazio, con decreto cautelare n. 6388/2017 del 28.11.2017 ravvisata l'opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 cpa, il deposito, ai sensi dell'art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 10 decorrente dalla comunicazione o notificazione del Decreto, ha fissato per la trattazione collegiale della causa la camera di consiglio del 10.01.2018.

Essendo intervenuta nelle more la pubblicazione della graduatoria finale, si depositavano in data 7 dicembre 2017 motivi aggiunti.

Sunto dei MOTIVI AGGIUNTI e dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali:

Con ricorso per motivi aggiunti notificato al Ministero della difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti sanitari ulteriormente si chiedeva l'annullamento previa adozione delle misure cautelari dei seguenti atti:

- **graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso** per il reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 37 del 1° dicembre 2017, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- **giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti sanitari** presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al

provvedimento n. di prot. 353490/2-11 del 26 settembre 2017 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato INIDONEO in quanto presenta “*un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto presenta valori di composizione corporea > 24.2 (24,39) non compatibili con quelli previsti dall’art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90*”;

- **atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione** e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all’accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, **nella parte in cui risulta indicata una statura pari a 1.79 cm** e un indice di massa grassa del 24,39%;

- **D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa**, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo alla “*lettera A) morfologia generale*”, nella parte in cui in relazione alla misurazione della statura (h), prevede che la stessa sia “*valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l’occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con la montante dell’antropometro*”;

- **ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale**, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Ad integrazione dei motivi proposti con il ricorso principale si rilevava l’illegittimità derivata dalle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 37 del 1° dicembre 2017, approvate con decreto del comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017, nella parte in cui pregiudicavano l’utile collocamento del ricorrente.

In via riassuntiva si rammenta che i MOTIVI AGGIUNTI sono stati affidati al seguente **motivo di diritto**:

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO.

Si contestava l’illegittimità della graduatoria definitiva e gli atti impugnati, sia in via diretta che in via derivata, riportandosi a quanto denunciato con il ricorso principale.

Si formulava istanza istruttoria chiedendo al Collegio di disporre accertamento tecnico d’ufficio (**C.T.U. o verifica medico-legale**), anche in contraddittorio tra le parti, a fine di verificare l’esatta statura del

ricorrente e, conseguentemente, disporre una verifica per accertare l'idoneità del ricorrente rispetto ai parametri indicati dal DPR 207/2015, fissato in B.P.F. 24,20, che ha determinato il giudizio di non idoneità.

All'udienza del 10 gennaio 2018 posto che, nelle more del giudizio, veniva pubblicata la **rettifica della graduatoria finale** precedentemente pubblicata, i procuratori del ricorrente chiedevano termine per notificare e depositare "integrazione del contraddittorio e secondi motivi aggiunti" per consentire l'impugnativa anche di tali successivi atti ed il Tribunale Amministrativo adito lo concedeva, fissando la camera di consiglio per il 21.03.2018.

Sunto dell'ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E SECONDI MOTIVI AGGIUNTI e dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali:

Con atto di integrazione del contraddittorio e secondi motivi aggiunti notificato al Ministero della difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti sanitari ed al Sig. Liistro Marco (non costituitosi in giudizio) ulteriormente si chiedeva l'annullamento previa adozione delle misure cautelari dei seguenti atti:

- **decreto del 12.12.2017 (prot. n. 45/8-5-2- CC di prot.)** con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 38 dell'11.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4.12.2017 ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art., comma 1, lett b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui ala lettera c) del citato comma 1 dell'art. 1;

- **graduatoria finale di merito, allegata al decreto del 12.12.2017, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso** per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- **graduatoria finale di merito, allegata al decreto del 12.12.2017, di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del bando di concorso** per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- **verbale n. 38 dell'11.12.2017**, con il quale si è proceduto ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4.12.2017 ed alla rettifica e formazione delle nuove graduatorie;

- **graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 37 del 1° dicembre 2017**, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- **giudizio di inidoneità della Commissione** per gli accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 353490/2-11 del 26 settembre 2017 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato INIDONEO in quanto presenta *“un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto presenta valori di composizione corporea > 24.2 (24,39) non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90”*;

- **atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione** e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, **nella parte in cui risulta indicata una statura pari a 1.79 cm** e un indice di massa grassa del 24,39%;

- **D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa**, insieme ai relativi allegati, concernente la *“Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”* con riguardo alla *“lettera A) morfologia generale”*, nella parte in cui in relazione alla misurazione della statura (h), prevede che la stessa sia *“valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con l' montante dell' antropometro”*;

- **ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale**, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Ad integrazione dei motivi proposti con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti si rilevava l'illegittimità derivata delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, così come rettificata, di cui al verbale n. 38 del 11 dicembre 2017, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12 dicembre 2017, nella parte in cui pregiudicavano l'utile collocamento del ricorrente.

In via riassuntiva si rammenta che i MOTIVI AGGIUNTI sono stati affidati ai seguenti **motivi di diritto**:

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO.

Si contestava l'illegittimità della graduatoria definitiva e gli atti impugnati, sia in via diretta che in via derivata, riportandosi a quanto denunciato con il ricorso principale e nei primi motivi aggiunti.

Si formulava istanza istruttoria chiedendo al Collegio di disporre accertamento tecnico d'ufficio (**C.T.U. o verifica medico-legale**), anche in contraddittorio tra le parti, a fine di verificare l'esatta statura del

ricorrente e, conseguentemente, disporre una verifica per accertare l' idoneità del ricorrente rispetto ai parametri indicati dal DPR 207/2015, fissato in B.P.F. 24,20, che ha determinato il giudizio di non idoneità.

E si concludeva chiedendo al Tribunale Amministrativo Lazio – Roma, di accogliere la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali, valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata).

Premesso ciò, dopo la camera di consiglio del 21.03.2018, il Tar del Lazio con ordinanza n. 3437/2018 pubblicata lo scorso 28.03.2018, accogliendo la richiesta del ricorrente, ha incaricato il Ministero della Difesa di procedere ad una verifica della prova ed ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare al successivo 30.05.2018.

La verifica è stata espletata il 2 maggio 2018 e il Sig. Guerrini all'esito della stessa è risultato idoneo al ruolo di Allievo Carabiniere.

Infine all'esito dell'udienza dello scorso 30 maggio il T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 6097/2018 pubblicata il 31 maggio 2018, ha preso atto degli esiti della verifica e conseguentemente ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, entro 30 giorni dalla notificazione e/o dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, con onere di depositare la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, del 31 maggio 2018, n. 6097, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Palermo, 4 giugno 2018

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

Avv. Claudia Caradonna